MAURO

REGIME PENITENZIARIO

1888

REGIME PENITENZIARIO

PROLUSIONE

AL

CORSO DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE

LETTA

IL 3 DICEMBRE 1887

NELLA GRAND'AULA DELLA R. UNIVERSITÀ

DI CATANIA

DALL' AVV. MARIO DE MAURO

Prof. Ordinario della medesima materia alla stessa Università

Estratto dall' **Antologia Giuridica**
Anno. II, Fasc. VIII-IX.

CATANIA

TIPOGRAFIA DI FRANCESCO MARTINEZ

1888

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

DELLO STESSO AUTORE

I.

Di Diritto Costituzionale.

1. *Corso elementare di Diritto Costituzionale.*—Catania, N. Giannotta editore 1881, L. 4, 00.
2. *Del Senato Italiano e della Indennità Parlamentare,*—Palermo, Tip. Virzì, 1882— (*Esaurito*).

II.

Di Diritto Internazionale.

1. *Quistione di Diritto Internazionale privato :* « Se una donna francese separata di persona col marito può farsi naturalizzare, senz' autorizzazione, in paese straniero, in ispecie la Germania, e contrarvi un secondo matrimonio ». — Lettera al Barone Franz Holtzendorff, Professore di Diritto Internazionale e Criminale alla Università di Monaco (Baviera) — Catania, Tip. Pastore 1876 — (*Esaurito*).

III.

Di Diritto in generale.

1. *Schizzo di una Enciclopedia giuridica.* — Palermo, Tip. di R. Montanina et Comp. 1876—(*Esaurito*)

IV.

Di Statistica.

1. *Della Statistica e dei suoi limiti*—Prolusione—Catania, Tip. Pastore, 1879, L. 1, 50.

(*segue a pag. 3*)

All' Ill.mo
Sig.r Prof. Luigi Lucchini
Direttore della Rivista Penale
Omaggio dell'Autore

REGIME PENITENZIARIO.

REGIME PENITENZIARIO

PROLUSIONE

AL

CORSO DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE

LETTA

IL 3 DICEMBRE 1887

NELLA GRAND'AULA DELLA R. UNIVERSITÀ

DI CATANIA

DALL' AVV. MARIO DE MAURO

Prof. Ordinario della medesima materia alla stessa Università

Estratto dall' **Antologia Giuridica**
Anno. II, Fasc. VIII-IX.

CATANIA
TIPOGRAFIA DI FRANCESCO MARTINEZ

1888

Signori,

Io saluto con vera gioia questo giorno, in cui mi è dato salire questa cattedra nel patrio Ateneo, al quale mille dolci affetti e mille gentili ricordanze, indissolubilmente, mi legano. Qui io feci, invero, tutti i miei studï; qui ottenni la laurea dottorale; qui esordï la mia carriera come Professore di STATISTICA, e qui io spero ora di chiudere quella carriera nell' insegnamento del DIRITTO e della PROCEDURA PENALE, al quale ho già consacrato gli anni più belli della mia vita.

Dopo tre anni di assenza passati in quella nobilissima e culta città dell' Emilia, che è PARMA ospitale e gentile, come professore in quell'insigne Ateneo, testè, meritamente, elevato anche per munificenza dei benemeriti enti locali—Comune e Provincia—al grado di Università di primo ordine, io sento nel fondo del mio cuore crescere e viemmaggiormente rafforzarsi quei vincoli di

sacrosanto affetto e di illimitata devozione, felice di trovarmi in mezzo ad antichi maestri e colleghi, che mi furono ognora larghi di perfetta stima e di profondo compatimento. Ond'è, che ogni studio io porrò, perchè me ne renda ognora più degno, non coltivando nell'animo mio una maggiore ambizione.

Nè vo' dissimulare, che altro premio egualmente ambìto è per me l'affetto e la simpatia della gioventù studiosa, la cui opera indefessa invoco sin da ora ad efficace collaborazione, perchè meglio e compiutamente potessimo insieme raggiungere la meta agognata. Per verità, è follia sperare buoni frutti, senza che fra alunni e Professore si stabilisca una corrente di reciproca benevolenza e vicendevole appoggio.

A quest'opera, proficua per tutti di utili risultamenti, io anche intendo adunque, e sarò, più che fiero, orgoglioso, se potrò riescire, come fermamente mi auguro, a meritarmi la stima e la confidenza di Voi giovani eletti, di Voi che sempre vi siete distinti, oltrechè per maschi e virili propositi, per intenso amore verso la scienza, l'ordine e la disciplina.

In questa fede e con queste speranze eccomi intanto alla trattazione del tema, che mi sono studiato di svolgere in questa solenne occasione, dal titolo « REGIME PENITENZIARIO »; e del quale non mi è sembrato che altro fosse più degno e meritevole, non tanto perchè di piena attualità, quanto perchè di suprema e capitale importanza attesi i molti e delicati problemi sociali e politici che al medesimo si rannodano, e che aspettano ancora se non nel tutto di certo nella più gran parte

un' adeguata e pronta soluzione. È innegabile, infatti, che il migliore ordinamento delle prigioni forma, massime ai tempi nostri, una delle più vive cure e delle più intense preoccupazioni di tutti gli Stati culti e civili del mondo, e che intorno ad esso si affaticano con ansia febbrile le menti più elette degli Statisti, dei Filosofi, dei Criminalisti (1).

I.

Quando per la benefica influenza esercitata dagli scrittori di Diritto Filosofico Grozio, Hobbes, Puffendorf ed altri—prima,—e quindi dagli Enciclopedisti cominciarono a porsi i fondamenti di quella grande rivoluzione, che, nel campo del giure punitivo, eruppe poi con l' opera immortale di Cesare Beccaria: *Dei delitti e delle pene* (1764); un altro movimento parallelo, non meno nobile ed importante determinavasi per la riforma delle prigioni a sistema penitenziario. Il che era troppo naturale ad avvenire, dopo che le pene crudeli ed efferate del tempo si rendevano più umane, ed il Diritto penale da empirico che era si elevava al grado ed alla dignità di scienza. Così, mentre da una parte riconoscevasi il principio: che un' attività criminosa non può essere effetto che dell' *uomo* soltanto, non anche degli esseri bruti e perfino delle cose inanimate, come per l' innanzi ammettevasi, e per cui si era dato il triste spettacolo, prova solenne della barbarie di quei tempi, di condannare a

(1) Si mettono a stampa alcuni brani del discorso, che, per brevità, si omisero nella lettura.

morte, dietro regolare giudizio, un maiale, come colpevole di omicidio (1), ed un castello alla distruzione come reo di qualche altro maleficio (2); d' altra parte facevasi strada a poco a poco l' opinione che il fondamento sostanziale dell' ordinamento pratico della giustizia punitrice dev' essere il regime penitenziale, non potendo ogni altro sistema mostrarsi nei suoi risultamenti che assurdo, antisociale e tirannico.

I germi di questa riforma, cui, almeno in ispirito, non fu estraneo il Diritto ecclesiastico (3), cominciarono a tradursi in atto per la prima volta in Italia. Per verità, sembra oramai indubitato, che fu l'Abate Franci che nel 1677 fondò in Firenze un penitenziario a sistema cellulare; ed indi a poi, e proprio nel 1703, apparve l' Ospizio di S. Michele in Roma, dovuto a Papa Clemente XI, che, ispirato ai bisogni dei nuovi tempi, voleva dare vita reale e concreta a quello che i sacri Canoni avevano, inutilmente, prescritto. Egli, infatti, faceva scolpire sulla porta di quel carcere la seguente leggenda: « *Parum est improbos coercere poena, nisi probos efficias disciplina* » (4).

---

(1) Jousse, *Trattato della giustizia criminale*, vol I.—V. anche Ortolan, *Elementi di Diritto penale*, trad. Ital., vol. I, pag. 198; e Grimm, *Deutsche Rechtsalterhümer*, 3. edit., 1881, pag. 664 e seg.

(2) V. *Speculum Saxonicum*, lib. III, e Du Boys, *Histoire du Droit criminel des peuples Européens*, 2. èdit., Paris 1858, tom. II, pag. 539.

(3) « *Quia peccator est corripe, quia homo est miserere; non ergo suscipiamus peccatores propterea quod sunt peccatores, sed tamen eos ipsos quia et homines sunt humana consideratione tractamus, persequamur in eis propriam iniquitatem, misereamur communem conditionem* » (Can. 25, Caus. XXIII, qu. 4).

(4) Sono anche degni di nota l' *Ospizio di Carità* per i giovani discoli fondato in Torino da Carlo Emanuele (1755-58) e la *Casa di correzione* costruita in Milano auspice Maria Teresa (1759-66).

Secondo Berner, l'origine storica degli stabilimenti penitenziarî trovasi nelle antiche prigioni, che aveva l'Olanda fin dal secolo XVI e la Germania fin dal XVII (1). A noi incombe però rivendicare quest'altra gloria all'Italia nostra, osservando: che quelle prigioni non erano che stabilimenti di *polizia*, nei quali, insieme agli orfani, si raccoglievano vagabondi, oziosi, poveri, malati e pazzi (2), non già veri e proprî stabilimenti destinati alla espiazione delle pene. D'altronde, essi e specialmente quelli che troviamo in Germania, non sono anteriori al carcere cellulare fiorentino del Franci, che risale, come abbiamo detto, fino al 1677.

Il più potente impulso per ridurre i luoghi di pena a sistema penitenziario non è dovuto però, ad esser giusti, che all'inglese Giovanni Howard; il quale, dopo avere visitate le diverse prigioni di Europa, viste le condizioni abominevoli materiali e morali dei condannati, e derivanti in principal modo sia dall'ozio forzato sia dalla vita comune, in che se ne stavano, si affrettò a presentare alla Camera dei Comuni, nel 1774, un suo progetto di riforma, ed indi, nel 1777, a pubblicare l'importante sua Opera: *Stato delle Prigioni d' Inghilterra e Galles*. In seguito a ciò apparve ivi, nel 1790, il primo penitenziario — il penitenziario di Gloucester.

L'eco della riforma non tardava intanto di farsi udire in America, e di scuotervi tutte le coscienze. Onde avvenne, che il sistema penitenziario ebbe nel nuovo mondo

---

(1) Berner, *Trattato di Diritto Penale*, trad. Bertola, Milano 1887, pag. 169.

(2) V. Berner, Op. e loc. cit., che esplicitamente ciò ammette.

tale uno sviluppo fino al punto che il regime adottato nella prigione fondata da Guglielmo Penn in Filadelfia, capitale del piccolo Stato di Pensilvania, ed avente a base la *completa segregazione di giorno e di notte dei reclusi*, venne in seguito a distinguersi, qual modello del genere, col nome di sistema *Filadelfiano* o di *Pensilvania;* come l' altro adottato nella prigione di Auburn nello Stato di Nuova-York, fondata nel 1823, con la segregazione di notte e con il lavoro in comune ed il silenzio durante il giorno, venne, a sua volta, a distinguersi col nome di sistema *Auburniano*.

Ben presto però il movimento riformatore tornò dall'America in Europa, e tutti gli Stati civili di essa in maggiore o minore scala l' accolsero. Così avvenne, che stabilimenti penitenziarï furono istituiti in Francia, Germania, Svizzera, Inghilterra, ed in altri Paesi, fra i quali la nostra Toscana.

Malgrado tanti sforzi e tante simpatie tuttavia è una grande verità, che l' attuazione del sistema penitenziario è ancora quasi *ad pompam* in tutti i grandi Stati, accontentandosi solo essi, quasi in omaggio alla imperiosa dottrina, di qualche carcere-modello, in cui si concentrino gli studï e le cure dei governi e dei dotti, senza provvedere alle masse dei condannati, che sciupano miseramente la loro esistenza in vecchi fortilizî e spelonghe (1). E se così è, giova insistere vivamente e con tutte

---

(1) « Noi fra tanti, ricchi di buon volere, più che di larghezze nel bilancio dello Stato, possediamo appena due vere grandi carceri giudiziarie, pochi stabilimenti penali a sistema di separazione

le nostre forze, perchè quel sistema riceva la maggiore possibile attuazione, sia per il bene del corpo sociale sia per il bene dello stesso delinquente. In verità è di intuitiva evidenza, che le carceri, come, in generale, sono in atto ordinate, non possono restituire alla società che esseri maggiormente abbrutiti nel delitto, piuttostochè cittadini rigenerati dalla virtù emendatrice della pena!

Curioso davvero, o Signori! Si grida da ogni parte ai quattro venti, con ispecialità fra noi, che la marea del delitto monta sempre. Con mille preoccupazioni si va in cerca delle cause produttrici del terribile fenomeno; correndo pei campi di una sbrigliata fantasia, e dando corpo saldo alle ombre, se ne additano parecchie, molte, infinite, e fra queste non ultima la mitezza anzi la rilasciatezza delle pene; ed intanto si lascia in disparte, in tutto questo parapiglia, quella che, secondo noi, è, se non l'unica certo la principale e la più influente di tutte, intendo dire il difetto di un savio ed opportuno sistema di espiazione delle pene. Essendo difatti, innegabile, che esse sono quasi ovunque scontate in comune, e senza nessuna mira di provvedere all'emendamento dei colpevoli, si ha, che ogni luogo di pena non è che un covo di delinquenti anzi di una vera e reale associazione

---

continua o notturna, ove i sani principî della riforma possono avere applicazione. Così per lunghi mesi, comunicanti insieme vivono ancora fra noi gl' imputati; così i processi con faticoso lavoro iniziati dal magistrato, cercano invano una soluzione nelle intricate fila della difesa; così lo Stato nutrisce a sue spese e veste e scalda migliaia di oziosi, ai quali neppure ha diritto di applicare la ferrea legge del lavoro ». De Renzis, *L' esposizione e il Congresso Penitenziario* nella *Nuova Antologia*, vol. LIV (dicembre 1885) pag. 427.

di malfattori. Il grande ed enorme numero delle *recidive* è la prova più eloquente di quanto noi asseriamo.

Comprendo e comprende ognuno facilmente, che massime nei grandi Stati diviene, dirò quasi, impossibile effettuire in un giorno, come a colpo di magica verga, la conversione dell' insieme, bisognando del tempo, ingenti spese, cure straordinarie, e un personale tecnico; ma è pur vero, che con una certa dose di buona volontà si potrebbe in un periodo di tempo non molto lungo arrivare completamente e bene alla consecuzione dello scopo. È troppo noto l' adagio: *volenti nil difficile.*

E su di ogni altro io vorrei poi si capisse da tutti, governanti e governati, che è inutile qualunque riforma del sistema penale propriamente detto, se parallelamente non procede quella dell' espiazione delle pene. Laonde non mi farebbe nè caldo nè freddo leggere, in questo o quel Codice, in questo o quel Progetto, un razionale ordine di pene, quando esso resta praticamente inattuato per non essersi convenientemente e in rispondenza a quello fissato l' ordinamento delle prigioni, sia qualunque la causa per cui ciò possa avvenire.

II.

Da quanto fin qui è stato brevemente esposto è facile deteggere frattanto: che tutto il regime penitenziario non ha per elemento informatore che l' *emenda del condannato.* Laonde, se tale nobilissimo intento nella espiazione delle pene è obbliato, la riaffermazione del Diritto negato dal maleficio e che avviene appunto con

la sottoposizione del delinquente al meritato castigo, non può dirsi completa in uno dei suoi principali effetti. Epperò non vi ha espiazione giuridica e quindi riaffermazione del Diritto più efficace di quella che consiste nel trasformare il delinquente stesso, riconducendolo nella via del Diritto, dalla quale si era allontanato. Lo emendamento del reo è, adunque, se non lo scopo della pena riposto, come fu osservato, nella riaffermazione del Diritto, certo uno tra gli effetti precipuamente utili, che essa deve mirare a raggiungere, ed importa bene non confondere lo *scopo* con gli *effetti.*

Siccome poi l'emendamento del reo può considerarsi sotto duplice direzione, cioè come riferentesi alla sua attività *interna*—emendamento *morale*—e come riferentesi alla sua attività *esterna* — emendamento *giuridico*,— così non ci sembra inutile soggiungere: che è il secondo—il *giuridico*—non mica il primo—il *morale*—che con la pena puossi conseguire. È troppo intuitivo, infatti, che lo Stato, il quale, nelle società civili e culte, è e dev'essere, il vero e solo organo della giustizia penale, oltrechè, da un canto, non ha nessuna competenza per ingerirsi nei fatti di coscienza, non è dall'altro con le pene che può esercitare efficacia per rendere gli uomini morali. Nessun costringimento, nessuna restrizione, nessuna forza umana può ottenere quello scopo, quando la volontà dell'uomo vi si rifiuta, dato pure che fosse dato all'uomo lo scandagliare la coscienza di un altro uomo. Al quale proposito giova soggiungere: che, chi altra volta il tentò, cadde e per sempre; e noi tutti ricordiamo ancora con orrore l'infausta epoca dell'infa-

me e terribile Tribunale di Inquisizione, scomparso fra le maledizioni dell' umanità.—Del rimanente, alla morale non gioverebbe fare ed avere degli ipocriti.

Non è così però per quanto riguarda l' emendamento *giuridico*, il quale non in altro consiste che nell' indirizzare, mediante le debite privazioni (1), l' attività del caduto a prestare ossequio e rispetto ai dettami del giure, qualunque si fosse del resto il suo interno sentire, indipendentemente cioè dalla sua palingenesi morale. In verità, poco importa allo Stato che un uomo si astenga dal delinquere per timore dei Tribunali —*formidine pœnæ* — piuttostochè per amore della virtù —*virtutis amore*—L'essenziale è per esso, che sia mantenuto inviolato il regno del Diritto, appunto perchè il Diritto è la *forza di coesione dell' umana libertà*, forza tutta particolare e propria del regno umano, e senza di cui vita sociale non sarebbe possibile. Certo che, se, oltre l' emendamento *giuridico*, si ottiene ancora quello *morale* la società ne avvantaggia; perchè, più sono gli uomini morali, meno attacchi al Diritto sono a temersi; ma questo effetto anche desiderabile, non potendo lo Stato ottenere col mezzo della pena, è giocoforza che l' azione di questa sia solo diretta al conseguimento dell' emenda giuridica.

(1) « Il cumulo delle privazioni, a cui lo Stabilimento penale sottopone il recluso, doma la sua volontà, lo costringe a subordinarsi alla legge e gli para innanzi la imagine di un patimento, la quale gli addimostra ch' egli dee incontrarlo come conseguenza della ingiustizia da lui commessa; e la posizione in cui trovasi, tanto gli appare angustiosa da sentir raccapriccio, colla recidiva, di rinnovarla ». Mittermajer, *Stato attuale della questione sulle carceri*, trad. Benelli, Firenze 1861, pag. 122.

Badisi però, come dicendo: che lo Stato non può pretendere che gli uomini divengano a *forza* morali, non vuolsi da noi escludere che egli non abbia il debito di apprestar loro una conveniente istruzione ed educazione, perchè essi tali possano rendersi per mero *impulso spontaneo* ossia di loro *libera volontà;* ed è perciò, che un ottimo sistema penitenziario mentre provvede con la pena all'emenda giuridica, si propone al tempo stesso di conseguire l'emenda morale con un ben complesso di mezzi educativi, siccome fra breve vedremo.

E qui si dirà ancora, come da taluno è stato detto: che il regime penitenziario, la di cui completa attuazione è ai nostri tempi il sogno e l'aspirazione degli scienziati e dei pratici, sia una fisima in tutta l'estensione della parola, per la ragione che il delinquente, massime il grande delinquente, essendo insensibibile al rimorso ed incorregibile, non è capace di emenda? — Ebbene, nulla più eloquente dei fatti che smentiscono radicalmente tale asserto, basato forse, anzi certo, sopra un numero troppo ristretto di osservazioni. Scrive, invero, l'Ortolan, che « non vi ha direttore di prigione, il quale non dica che i grandi delinquenti sono in generale i migliori detenuti, i più accessibili al pentimento ed all'emenda; mentre che fra quelli che chiamansi piccoli delinquenti, si trovano i più perversi, i più ribelli agli sforzi di una riforma morale » (1). Con ciò non vogliamo dire, che taluno della classe dei grandi

(1) Ortolan, *Op. cit.*, vol. 2, pag. 122.—V. anche, fra i cento altri, Berner, Op. cit., pag. 193.

delinquenti non si mostri affatto renitente all' emendamento; però l' eccezione non solo non annulla la regola, ma espressamente la conferma.

III.

Se dunque è al regime penitenziario che l' espiazione delle pene deve ricondursi, vediamo come esso dev'essere disciplinato. Ora , sebbene oggidì si è ancor lontani dal potere asserire : che la *scienza delle prigioni* abbia profferito in argomento l'ultima parola; pure il largo e ricco patrimonio di studî e di osservazioni che si possiede al proposito , e che di giorno in giorno va sempre più aumentando , anche per opera dei *Congressi Penitenziari internazionali* (1), permette di dire: che base di quello devono essere l' *educazione* ed il *lavoro*.

L' educazione è però, come anche ben dice l' Ortolan, la parte vitale della riforma; è dessa che si incarna nel cuore, nell' anima, nella ragione, nella volontà del detenuto; è dessa che può solamente conseguire questa analogia immateriale tra il male morale ed il rimedio morale, d' onde sorgerà la guarigione richiesta. Non si ordina, non si apprende per regolamento. Felici gli uomini che son dotati di una tal missione! I sentimenti e le convinzioni religiose vi debbono prendere una gran parte (2). Segue da ciò farsi troppo chiaro e palese che

(1) Di questi Congressi hanno avuto luogo finora sei, cioè : quello di Francoforte (1845) , quello di Bruxelles (1847) , quello di Francoforte (1857), quello di Londra (1872), quello di Stoccolma (1878), e quello di Roma (1885).

(2) Ortolan, *Op. cit.*, vol. 2. pag. 144.

dall'indicato punto di vista lo Stato incontra i seguenti debiti :

1. Fornire un'adeguata istruzione, sulle materie almeno delle scuole elementari;

2. Apprestare una lettura atta a sviluppare le forze della mente e del cuore, e a sollevare lo spirito (1);

3. Permettere le visite e le comunicazioni con persone di onesto sentire, e specialmente con quelle che fanno parte delle società di patronato;

4. Dare il mezzo di potere adempiere a tutti gli obblighi religiosi;

5. Fare, in generale, quanto è richiesto da un ottimo e completo sistema di educazione intellettuale e morale.

In ordine poi al lavoro, che è la prima legge imposta all'uomo dall'Autore della natura, è a dire: che esso deve essere *produttivo* ed estendersi a *svariati rami di industria,* non già *sterile* e molto meno *strumento di afflizione.* Ciò per preparare degnamente e convenientemente il condannato a poter trarre onesta vita in società, dopo la sua liberazione. In concreto, adunque, il regime penitenziario dev'essere tutta un'opera di redenzione intenta a formare con tutti i mezzi possibili, e diretti ed indiretti, tanto l'uomo *morale,* quanto un *buono* ed *ottimo cittadino.*

Non esamineremo qui le quistioni relative all'impiego del prodotto del lavoro del condannato, essendosi

---

(1) « Appunto negli stabilimenti di pena è necessario che scorra abbondante il fonte della lettura per sollevare gli spiriti soffocati dalla temperatura che vi domina ». Hohlfeld, nei *Blättern der Gefängnisskunde,* vol. 14, 1880, p. 33.

oramai fermato, che questo deve servire in date proporzioni: 1. come mezzo di concorrere alla repressione del delitto (quota attribuibile allo Stato per risarcirsi della spesa, cui va incontro pel mantenimento del recluso); 2. come mezzo di concorrere alla riforma dello stesso allettandolo a perseverarvi (quotà di gratificazioni disponibili); 3. come mezzo di facilitare, dopo espiata la pena, il passaggio del detenuto dalla prigione alla libertà (quota per costituirgli *un fondo di riserva*); 4, finalmente, come mezzo di saldare certe obbligazioni intimamente connesse al fatto del delitto (quota per le spese di procedura, per la riparazione dei danni alla parte lesa, per sovvenzioni alla famiglia, e simili).

Lasciando, adunque, da banda tutto ciò, noi vogliamo fermarci piuttosto su di un'altra quistione, che si presenta come di maggiore importanza, quella cioè della concorrenza del lavoro carcerario al lavoro libero ed onesto. Ebbene, non sono pochi coloro i quali credono, che disciplinando tutti gli stabilimenti penali, in genere, sulla base del lavoro, questo verrebbe a fare una grandissima concorrenza al lavoro *onesto* e *libero*, il quale per ciò stesso non potrebbe non risentirne una terribile scossa. Esaminando però a fondo la cosa si vede facilmente, che tale affermazione è affatto destituita di fondamento. È stato, invero, provato (1), che i detenuti che lavorano non sono che un numero troppo minimo di fronte a quello dei lavoratori liberi (in Italia 14,000 reclusi

(1) Ved. il bellissimo scritto del De Renzis, sop. cit.

che lavorano, mentre ammontano a 4 milioni gli operai adulti). E se all' eloquenza irrefutabile di cifre siffatte si aggiungano poi le due seguenti considerazioni : l'una che i detenuti escono, nella massima parte, dalle classi lavoratrici, l' altra, che le industrie nazionali posseggono ingenti capitali e macchine di ogni specie—cose tutte che mancano alle industrie carcerarie – si avrà la prova completa che il lavoro delle case di pena non può alterare menomamente le condizioni del mercato al lavoro libero.

Che se a queste ed altre consimili osservazioni si obbiettasse : che la concorrenza del lavoro carcerario al lavoro libero non si verifica già nel suo complesso di lavoranti e di prodotti contrapposto al totale dell' industra libera; ma si manifesta localmente, massime nei piccoli centri dove risiede ciascun penitenziario, contro le piccole industrie, che, trovandosi nelle stesse condizioni di povertà tecnica delle industrie carcerarie, non possono sopportarne la concorrenza ; si potrebbe sempre vittoriosamente rispondere; che gli inconvenienti lamentati sono facilmente evitabili , sia perchè , in generale parlando, è lo Stato che si fa, a un tempo, produttore e consumatore dei manufatti carcerarî ; sia perchè egli ha il dovere verso il lavoro libero di non abbassare i prezzi dei suoi prodotti , vendendoli ad un tasso inferiore; sia, infine, perchè è sempre possibile , onde evitare l' eccessiva quantità dei prodotti di uno stesso genere , o di introdurre la maggior possibile varietà di industrie e di mestieri , oppure scegliere quelle specie di manifatture che non fossero esercitate nei dintorni dello stabilimento penitenziario.

È qui vorrei poi che non si obbliasse da nessuno, che il lavoro non ha soltanto una funzione economica, ch'è quella della quale abbiamo ragionato, ma ha eziandio un'altra funzione assai più importante, di moralità cioè e di benessere fisico. « Dichiaro altamente (scrive, infatti, il Mazzucco) essere io convinto per mille prove, che il lavoro è il mezzo più efficace e sicuro per ottenere la rigenerazione degli esseri depravati.

Il lavoro, servendo alla riabilitazione dei colpevoli, vale potentemente a diminuire il numero dei malfattori, che appestano la società.

Oltre a questo importantissimo vantaggio generale, il lavoro produce molti vantaggi particolari al detenuto. Gli fa parere meno lungo e penoso il tempo della detenzione, giova allo stato suo fisico e morale, lo distrae dalle cattive tendenze, gli procura i mezzi di meglio nutrirsi durante la prigionia, lo provvede per quando esce a libertà di un piccolo peculio per far fronte ai primi bisogni della vita, e finalmente, ritornato libero, si dà volenteroso al lavoro, che imparò nel carcere ed al quale è oramai abituato.

Questi vantaggi particolari al detenuto ridondano in fine a vantaggio della società, la quale riceve nel suo seno un laborioso cittadino in cambio di un essere che desta sospetto, e perciò tenuto lontano da ogni onesto consorzio (1) ».

A coloro poi, che, giudicando le norme sopra esposte

(1) Mazzucco. *Il lavoro dei carcerati*, nel *Contributo della Rivista di discipline carcerarie ai lavori dol VI Congresso penitenziario Internazionale*, Roma 1885, pag. 145.

intorno all' ordinamento migliore del lavoro carcerario dei *palliativi inefficaci* e delle *riforme omeopatiche*, vogliono soppressa ad ogni costo la pretesa concorrenza di esso al lavoro libero ed onesto, e propongono quindi che il lavoro carcerario dovrebbe essere, per regola massima, lavoro agricolo di bonifica nelle terre malariche, e per giunta nelle stagioni dell'anno, in cui (come vedesi ora per i braccianti romagnoli addetti ad una parte di bonifica dell' agro romano) i lavoratori onesti non possono resistere alla perversità del clima, diciamo poi: che essi non isciolgono, ma tagliano addirittura il nodo della quistione. In verità, lungi di voler sopprimere la concorrenza del lavoro, eglino vogliono piuttosto soppressi gli stessi condannati. « Dato che a redimere (si dice, infatti, dall'on. Enrico Ferri) queste terre italiane dalla malaria necessiti il sacrifizio di molte vite umane, o di lavoratori onesti o di lavoratori condannati, niun dubbio, che questi devono essere i primi e possibilmente i soli sacrificati » (1). Epperò è evidente, che essi ottengono in modo indiretto ciò che direttamente non hanno il coraggio di chiedere, e fingono perfino ignorare quel vecchio principio: *nihil interest an quis occidat vel causam mortis praebeat;* il quale, com' è stato benissimo scritto, si applica non pure ai delinquenti ma a quei legislatori, che volessero usare una pena, la quale apparentemente differisce dall' estremo supplizio, e sostanzialmente ne ha tutta l'efficacia. Ma, allora, dico io:

---

(1) Ferri, *Lavoro e celle dei condannati,* Roma, 1886, pag. 45.

perchè riconoscere (come lo stesso Enrico Ferri riconosce (1)) la inopportunità od anche l'impossibilità morale di applicare la pena di morte nelle forme consuete del patibolo, molto più quando, secondo lui, non si potrebbe negare alla società il diritto di mettere a morte i più pericolosi malfattori? La lealtà e la franchezza non valgono meglio e più delle viete mistificazioni?

Non basta. — Ammesso quel principio si arriverebbe eziandio a questa necessaria conseguenza, che reati non puniti con la pena di morte sarebbero indirettamente colpiti da questa pena, e che essa resterebbe sempre in vigore anche per quei Codici, e non son pochi, che l'hanno espressamente abolita. E se così è, non saremmo noi certamente quelli che cercheremo disfarci di una cura sia pure a *dose omeopatica* per appigliarci ad un regime *radicale*, anzi molto *radicale*.

Ma oltre la vita *morale* ed *intellettuale* gravi cure richiede la vita *fisica* del recluso. Ed è perciò, che la *cura del corpo* forma, egualmente che la *cura dello spirito*, una altra seria preoccupazione tanto dei dotti che degli uomini pratici. In generale puossi dire però, che conviensi in questo principio: « vestiario, vitto, alloggio, letto del detenuto devono essere salubri, e per regola non possono eccedere il più semplice soddisfacimento del necessario alla vita ». Egli è perciò, che noi non possiamo fare buon viso (e qui ci gode l'animo essere di accordo con l'egr. E. Ferri) a quell'eleganza con cui son messi taluni penitenziarî moderni, in ispecie quelli

(1) Ferri, Scritto cit., pag. 44.

dei Paesi Bassi e della Svezia, dove per ogni cella si ha una capacità di 32 m. c. di aria, la lucerna opaca a gaz, il calorifero, il campanello elettrico, e il rubinetto di acqua perenne, oltre un elegante armadietto con le stoviglie e le spazzole per le scarpe, per i panni e gli spazzolini da denti (1).

Se però io sono di accordo con l'on. Ferri nel biasimare un tal fatto, non sono di accordo con lui nelle ragioni del biasimo. Io credo, infatti, non doversi ammettere quelle e consimili delicatezze, tanto perchè giustizia vuole che la pena esprima sempre una sofferenza, un dolore, un *pati quiddam* insomma, in tutte le manifestazioni della vita, quanto e sopra tutto perchè i reclusi non si adusino ad un modo di vivere, nel quale dopo la loro restituzione allo stato di libertà non potrebbero — e se non tutti certo la maggior parte — mantenersi; perchè, in altri termini, quel certo lusso del carcere non si faccia poi fomite di delitti nello stato di libertà pei coloro almeno che sono sforniti di adeguati mezzi economici, e che (replico) sono i più. Stimo quindi vuota retorica il gridare del Ferri: che si è potuto giungere fino a quel punto perchè si è dimenticato che l'operaio e il contadino, finchè rimangono onesti, hanno sì il dono teorico della libertà, ma soffrono la fame ed il freddo, affollati dalla miseria nelle soffitte o nei fondaci delle città o nelle case di fango delle nostre campagne (2). A provare, infatti, che la libertà, di

(1) Ferri, Scritto cit., pag. 50.
(2) Ferri, Scritto cit., pag. 51.

cui essi godono, non è poi un *dono teorico,* come si dice, ma il maggior bene della vita e compenso supremo a tutte le privazioni, a tutti gli stenti, a tutti i sacrifizï, anche per il più povero proletario, io non ho da ricordare che la celebre favola del vecchio Esopo, del lupo cioè che, sebbene sfinito dalla fame e a stento reggentesi in gambe per la troppa magrezza, tuttavia respinge le opulenti offerte del cane ben pasciuto ed ingrassato, pur di conservare quella libertà di cui l'altro non godeva. E parmi che basti.

IV.

Esaminati così i diversi problemi attinenti all'educazione ed al lavoro dei reclusi, che sono, direi quasi, i cardini fondamentali, sui quali si impernia tutto il regime penitenziario, facciamoci ora ad esporre con quali temperamenti deve esso attuarsi cioè: se nella forma di isolamento assoluto del condannato -- *sistema Filadelfiano*—ovvero nell' altra di isolamento notturno soltanto, col lavoro in comune durante il giorno e con l'obbligo del silenzio—*sistema Auburniano.*

Il sistema di isolamento assoluto nel pieno significato della parola, e secondo i primi tentativi fatti con la prigione di Filadelfia, essendosi chiarito con l'esperienza una misura incomportabile, enorme e micidiale tanto *fisicamente* quanto *moralmente,* perchè affatto contro natura, avvenne: che non tardò ad ecclissarsi, e per cui riesce inutile il fermarci sopra la nostra attenzione (1).

(1) « La cella prescritta per tutta la durata della pena o per un termine soverchio, riesce esiziale così al corpo come all' intelletto e

L'altro—l'Auburniano — sebbene avesse avuto sulle prime sorte migliore, tuttavia non mancava in prosieguo di mettere anche in mostra gli inconvenienti dai quali era travagliato, e tra questi in principal modo i seguenti: 1. di non potere evitare le influenze corruttrici e molto meno il linguaggio convenzionale ed il reciproco conoscersi dei reclusi; 2. di restarne affievolita per la maggior parte di costoro, a causa della comunanza di vita, l'efficacia della pena, intendo dire della privazione della libertà; e 3. di impedire che l'attività del Direttore dello Stabilimento potesse svolgersi convenientemente su tutta la massa dei detenuti, e su ciascuno dei medesimi (1). Avvenne, adunque, del pari, che, riconosciuto anch'esso come un mezzo insufficiente, fosse ora lasciato quasi generalmente in disparte, qual poco utile arnese.

Ai detti due sistemi successero perciò quelli così detti *misti*, perchè presero dell'uno e dell'altro, e l'isolamento assoluto si proposero di contemperare in varie guise. Egli è quindi, che in questa categoria dei siste-

---

rende impossibile o sommamente difficile l'effetto moralizzatore della pena ». *Relazione Ministeriale al Progetto del Codice Penale per il regno d'Italia presentato dal ministro Zanardelli alla Camera dei Deputati nella seduta del 22 nov. 1887*, vol. I, pag. 91.—Dopo questo, non ci aspettavamo però la disposizione dell'art. 11 del Progetto medesimo, ove, con evidente contraddizione, è detto: « La pena dell'ergastolo è perpetua, e si sconta in uno stabilimento speciale, dove il condannato rimane in *segregazione cellulare continua*, con l'obbligo del lavoro. Il condannato all'ergastolo, il quale abbia tenuto buona condotta, è ammesso, *dopo dieci anni di segregazione continua*, al lavoro in comune con altri condannati, con l'obbligo del silenzio ».

(1) Cf. Mittermajer, Op. cit., pag. 176 e seg.

mi *misti*, puossi, senza dubbio, comprendere non soltanto la nuova forma del sistema penitenziale filadelfiano della prigione di Cherry-Kill, ma quella adottata in Inghilterra con il Bill del 1853, mercè il quale alla deportazione alle colonie si faceva sottentrare la così detta *servitù penale*, divisa in tre periodi, cioè: il primo di isolamento assoluto non maggiore di mesi nove; il secondo di lavori in comune sotto pena di ritorno alla cella in caso di cattiva condotta; il terzo di libertà provvisoria per il restante della pena. La libertà provvisoria revocabile se colui che vi era stato ammesso, ne avesse abusato.

Alla stessa categoria dei sistemi *misti* si può, poi, dire che anche appartengono quelli attualmente in vigore nei penitenziarî che posseggono la Germania, la Francia, l'Austria, la Norvegia, la Svezia, l'Ungheria e molti altri Stati; non che il sistema adottato nella nostra Toscana con il Codice del 1853 tuttora in vigore in quella regione, e l'unico fra tutti i Codici degli ex Stati Italiani, che avesse accolto il regime penitenziale (1).

Secondo la maggior parte dei Progetti di Codice Penale Italiano la pena *perpetua* (ergastolo) si sconta in uno stabilimento speciale, dove il condannato rimane in una cella, con segregazione continua dagli altri condannati e con l'obbligo del lavoro. Il condannato all'ergastolo, il quale ha dato prove di emendamento, è però ammesso, dopo dieci anni di segregazione conti-

(1) V. art. 15 e seg.

nua od anche prima se il suo stato fisico o morale la rende intollerabile, al lavoro in comune con altri condannati durante il giorno, e con l'obbligo del silenzio.

La pena *temporanea* si sconta in altri appositi stabilimenti con l'obbligo del lavoro e con la segregazione cellulare per un primo periodo, e quindi il condannato viene ammesso al lavoro in comune sempre con l'obbligo del silenzio.

I condannati a pena temporanea per una certa durata, che, durante metà di detta pena, abbiano date prove di buona condotta possono essere ammessi a scontarne il residuo in una colonia penale agricola od industriale, od anche a lavorare fuori delle case di pena, nella esecuzione di opere pubbliche o di altre, dirette, sussidiate od invigilate dalla pubblica amministrazione; in questo caso si avrà cura che rimangano separati dagli operai liberi.

Finalmente è disposto: che i condannati a pene *temporanee*, i quali abbiano dato prove di *morale emendamento*, possono anche essere ammessi, col loro consenso, e dopo avere espiato tre quarti della pena, alla liberazione condizionale, revocabile in caso di cattiva condotta o di trasgredimento agli obblighi imposti (1).

Come vedesi, il sistema, che si è proposto, è anche esso, adunque, di indole *mista*.

Ma fra tutti i sistemi di natura *mista*, ch'è quella,

---

(1) Norme presso a poco identiche contengonsi negli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16 dell' ultimo Progetto di Codice Penale Italiano sopra citato.

che ai nostri dì ha il predominio, ovunque la riforma delle prigioni si avveri, sembra a noi che meritar debba la preferenza il sistema inglese perfezionato per gli Stabilimenti penitenziarî d'Irlanda da Guglielmo Crofton, e che oggi distinguesi col nome di *sistema Irlandese* (1). In esso, che, secondo i nostri convincimenti, si può dire rappresenti, nell'attualità, anche l'ultima parola della scienza in proposito, si sono stabiliti quattro stadî nell'ordine seguente:

1. *Isolamento cellulare.* — Esso ha la durata ordinaria di nove mesi, riducibile ad otto in caso di buona condotta, estensibile a dodici nell'ipotesi contraria, ed è distinto in tre periodi: *a*) quello della *separazione assoluta* della durata di tre mesi, in cui la mancanza di lavoro interessante (chè non si ha altra occupazione tranne quella di sfilare vecchie gomene) concentra tutta l'attività del recluso alla meditazione e conversione; *b)* quello del *lavoro* con qualche mercede e la porta della cella aperta sotto rigorosa sorveglianza; *c*) quello dell'*aumento della mercede* e più facile rapporto coi maestri di lavoro.— Si ricrea l'uomo.

2. *Lavoro e vita in comune con isolamento notturno.* — Lo scopo principale in questo stadio è di formare l'*operaio.* – A tal uopo i condannati sono distinti in tre classi, ciascuna delle quali è contrassegnata da un vitto mi-

---

(1) Parmi essere anche questa, fra i molti che mi astengo di citare, l'opinione dell'illustre Beltrani-Scalia. — Ved. specialmente la sua dotta ed importante Opera, cui è titolo: *La riforma penitenziaria in Italia*, Roma 1879, parte 3ª, *Sistemi penitenziarii comparati*, pag. 116 208, e *passim*.

gliore, da una partecipazione maggiore al prodotto del lavoro, da una maggiore libertà. Per passare dalla classe inferiore alla classe superiore occorre che sia scorso un dato tempo, durante il quale il condannato abbiasi meritato un certo numero di *marche* o *segni di distinzione*.

3. *Prigione intermedia.*—Essa, scrive il Buccellati, è la caratteristica del sistema Irlandese, mancando in Inghilterra. Fu introdotta nel 1854 da Walter Crofton, e tende appunto a disporre meglio alla libertà.—La prigione intermedia presenta all' osservatore l'aspetto di una grande casa industriale: i detenuti trovansi associati con uomini liberi ed onesti: ricevono commissioni per la città, donde ritornano all' ora fissata. Questa libertà di movimento e la comunione con uomini liberi nelle scuole e nelle officine formano il *cittadino.*—Per le donne alla prigione intermedia è sostituita una casa di rifugio (1).

4. *Libertà condizionale*—In questo stadio si mette a prova il cittadino *provvisoriamente escarcerandolo*, perchè a misura che si avvicina il termine della pena passasse gradatamente alla pienezza della vita libera. La libertà condizionata non è perciò un condono parziale di pena, ma invece un modo speciale di esecuzione che il recluso si è meritato con la sua ottima condotta. Infatti, oltrechè si esercita su lui la più severa e rigorosa sorveglianza della polizia, la liberazione è subito revocata alla menoma violazione degli obblighi assunti (2).

---

(1) V. Buccellati, *Istituzioni di Diritto e Procedura penale*, Milano 1884, 811.

(2) Non occorre dimostrare, perchè troppo intuitivo, che al sistema *Irlandese* o *graduale*, come altri lo chiama, può informarsi qualunque

Dopo ciò io non posso a meno di tornare ad insistere vivamente nella proposta altra volta fatta quella cioè: che anche la pena *perpetua* sia disciplinata nel nuovo Codice dei delitti e delle pene, che si vuol dare all' Italia, in guisa da non potersi ripetere a coloro che ne sono colpiti il noto e terribile versetto del sommo Poeta:

« Lasciate ogni speranza, voi ch' entrate »

Senza ricapitolare le ragioni, che a tanto allora ci spinsero (1), e nelle quali adesso ci siamo maggiormente fondati, diremo soltanto essere conseguenza necessaria, legittima, immediata e diretta del sistema penitenziario, che al condannato a vita si lasci un lontanissimo raggio di speranza di potere tornare sotto date garanzie e dopo l'espiazione di molti anni di pena, in seno alla società, senza di che non solo si toglie al medesimo ogni spinta ed ogni allettamento per la sua morale correzione ed emenda, ma si va ad incorrere precisamente nell' effetto opposto. Non avendo egli nulla da sperare non ha neppur nulla da temere.—Non è così però, quando gli si lascia quella speranza, che, sebbene lontana dal realizzarsi, tuttavia è sempre, e sarà sempre, l' ultima

---

specie di pena anche della più *breve durata*. Ed è poi non meno evidente, che il secondo, terzo e quarto stadio non potrebbe tener luogo se non a misura che la pena crescesse in *quantità*. Ond'è, che nelle pene non maggiori di *mesi nove* non si avrebbe che la SOLA *segregazione cellulare continua*.

(1) V. il nostro Opuscolo dal titolo: *La pena perpetua*, Catania, 1884.

a spegnersi agli sguardi di lui. Segue da ciò, che se merita, secondo noi, di essere eternamente segregato dal civile consorzio il delinquente, che si è reso colpevole di un fatto che sta al vertice della scala dei reati, e che non si è corretto o emendato; non merita siffatto trattamento il delinquente che si mostra del tutto rigenerato, e per il quale quindi la pena perpetua, a simiglianza di quella di morte, non solo non è *divisibile*, ma non può riescire *riformatrice* e *morale*. Infatti, essa non è *emendatrice*, scrisse il Bentham (1). È essenzialmente *ineguale*, sentenziò il Livingston (2). E lo stesso osservò il Mittermajer (3), sebbene egli non la volesse proscritta ma solo pronunziata non in modo troppo assoluto. La grazia sovrana, che, secondo alcuni, potrebbe intervenire opportunamente per addolcire le pene perpetue ed anche per condonarle sia in tutto sia in parte, ci sembra che non basti a soddisfare allo scopo. Bisogna invero abituare, e di buon'ora, l'uomo all'idea, che egli è, qual Dio lo pose, in mano di sè medesimo: *reliquit eum in manu consilii sui.*

V.

Non si creda però, che, anche disciplinando in questo o quel modo brevemente esposto un penitenziario, siasi ottenuto interamente lo scopo; dappoichè a sussidio e quasi ad ulteriore perfezionamento di esso l'esperienza

---

(1) *Teoria delle pene e delle ricompense*, lib. II, cap. X.
(2) *Report. on the plan of a penal Code*, p. 56.
(3) Osservazioni sulle pene perpetue.

ha dimostrato essere necessarï altri istituti, quali principalmente le *società di patronato* (1), le *case di lavoro*, le *colonie agricole* o *industriali*, i *riformatorii pei minorenni discoli* o *vagabondi* ed altri stabilimenti di simil genere.

Nè ciò è ancor tutto. — In verità, perchè la riforma risponda il più perfettamente possibile allo scopo, bisogna eziandio, che essa fosse accompagnata da altri analoghi provvedimenti, senza dei quali non solo il grande edificio non potrebbe dirsi degnamente coronato, ma sarebbe per lo meno inforsata la consecuzione degli utili effetti sperati.

È necessario quindi, in primo luogo, che la riforma penitenziaria facesse capo agli *Stabilimenti di detenzione preventiva* o *Carceri giudiziarie* per gl' inquisiti; in ordine ai quali Stabilimenti, come pensa dirittamente il Beltrani-Scalia, uno dei più competenti in materia, la scienza ha dato oramai causa vinta al sistema cellulare (2). È evidente, infatti, egli soggiunge, che sia così tanto per il migliore e più spedito andamento della giustizia, quanto per la tutela efficace dell' uomo onesto, cui è dovere della società risparmiare qualsiasi contatto corruttore con

---

(1) « E lo Stato debbe a tal uopo servirsi di una personalità giuridica che per la sua essenza propria sia in grado di compiere per bene un tanto debito; intendiamo parlare del Municipio. In ogni Municipio un Comitato può essere incaricato dall' autorità locale di provvedere per coloro che, colpiti da condanne, difficilmente troverebbero all' uscire dal carcere un onesto collocamento per procacciarsi con le proprie fatiche il pane della vita ». Pessina, *Elementi di Diritto Penale*, vol. III, Napoli 1886, pag. 371.

(2) Beltrani-Scalia, Op. cit., pag. 125, e *passim*.

l' uomo disonorato. — E l' osservazione pratica conforta pienamente tale assunto; conciossiachè guardando tutti gli Stati civili, quali la Francia, la Germania, l' Inghilterra, l' Austria, l' Irlanda, la Svezia ecc., si trova: che essi l' hanno adottato, raccogliendone ottimi e salutari frutti.

Anche da noi non si è mancato, almeno in principio, di fare buon viso a cotesta importantissima riforma; però, al solito, non si è fatto che un bel nulla, o troppo poco; per cui ci tocca di vedere ancora confusi l' omicida e il grassatore, il falsario e il ladro, l' incendiario e il feritore, e via dicendo.

E meno male, o Signori, se tutti coloro che soffrono il carcere preventivo in attenzione del giudizio fossero dei provati malfattori. Siccome accade però, giusta quanto ci fan fede le più accurate statistiche giudiziarie, che per un terzo e forse più di quei detenuti viene, in seguito, a pronunziarsi il *rilascio* sia per non provata reità sia anche per constatata innocenza; così è molto probabile anzi certo che questi poveri disgraziati escano da quelle sentine di ogni vizio e di ogni bruttura non più intemerati e probi come prima di entrarvi, e, in ogni caso, meno intemerati e meno probi di quando vi entrarono. Ecco, dunque, il grande interesse della riforma degli Stabilimenti di detenzione preventiva o Carceri giudiziarie a sistema cellulare.

In secondo luogo, dovendo tutte le pene essere informate al regime penitenziale è non soltanto utile ma anche necessario, che sparisse dai Codici quella duplice categoria di pene, in virtù della quale talune — le *più*

gravi—sono qualificate come *criminali;* ed altre— le *meno gravi*—come *correzionali* soltanto. In verità, essa non potrebbe in nessun modo restarvi senza evidente e flagrante contraddizione, posto che anche la massima pena non può essere più indirizzata a travagliare, e spesso ad oltraggiare brutalmente il delinquente, ma tutte le pene senza distinzione, nel porgere diversità di gravità, secondo la diversa gravezza dei delitti, deggiono essere dirette, per quanto è umanamente possibile alla correzione o emenda del caduto, in altri termini a redimerlo dalla servitù del delitto e ricongiungerlo all' ordine morale-giuridico da lui offeso. E se quella distinzione è già stata condannata dalla scienza per altre ragioni, che qui sarebbe perfettamente inutile ricordare, giova sperare che essa sarà anche annullata all' oggetto di non perpetuare nelle legislazioni una contraddizione, che, per quanto ai giorni di oggi potesse essere nominale o apparente, deporrebbe tuttavia assai ben poco in favore della loro bontà, insinuando per di più il grave sospetto che vi fossero delle pene niente indirizzate alla palingenesi del delinquente.

In terzo luogo, com' è lasciato al giudice nell' applicazione della pena di potere, di regola, spaziare fra un massimo e un minimo con lo scopo, evidentemente, che essa potesse essere meglio individuata; così, sia qualunque il sistema penitenziario adottato, deve darsi facoltà all' Autorità amministrativa preposta alla esecuzione della pena di potere *individuare,* fra certi limiti, il regime penitenziale a seconda la subbiettività dei detenuti, vale a dire a seconda le loro condizioni fisiche e

morali. Epperò, come vuol esser dato alla detta Autorità di attenuare il contenuto della pena, tutte volte riescisse soverchiamente dura ed intollerabile, onde far sì che essa non si mutasse in cieco strumento di crudeltà e di barbarie ; così fa poi anche mestieri di mettere a disposizione della stessa un ottimo sistema di *mezzi disciplinari,* dal quale in ogni caso devono essere assolutamente escluse le punizioni corporali, come l' uso del bastone e di ogni altro simile mezzo, che, mentre da un canto disonora l'autorità che l'infligge, annulla dall'altro il sentimento dell' onore e della dignità del recluso e per ciò stesso la base del miglioramento o per meglio dire dell' emenda. È vergognoso nella civiltà in cui viviamo, scrive lo studiosissimo Speciale (1), di avere in vigore ancora in Italia dei regolamenti che sanzionano la pena del bastone, e che lasciano ad arbitrio del giudice di estendere le pene disciplinari (orribile a dirsi!) fino a quella di morte, senza formalità di giudizio ed in via amministrativa (2).

Taluni, credendo il sistema della *individuazione,* nella esecuzione della pena, di poca utilità e praticamente impossibile, propongono invece il sistema delle *classificazioni* o *categorie* desunte ora dal *tipo,* cui il delinquente appartiene, ora dai *motivi* dai quali è stato indotto al

---

(1) *Progetti comparati del Codice Penale del Regno d' Italia*, Roma 1880, pag. 70.

(2) Regolamento del 1826—Bandi che sanzionano i reati commessi nei bagni degli arsenali marittimi di terraferma — Ivi si elevano a reati : la fuga semplice, la rottura della catena, l' asportazione di un pezzo di ferro qualsiasi.

reato, ed ora dalla *specie* dei reati. Se non che, facilmente si avvedrà ognuno, che il sistema delle categorie non regge alla sana critica.

Non regge quello che vuol fondare la categoria nel *tipo criminale*, perchè è impossibile distinguere con taglio netto e spiccato l'un tipo dall'altro. Non regge quello che vuol fondarla nei *motivi*, perchè essi, oltrechè spesse volte restano ignoti, possono poi variare, come variano nel fatto, non solo da reato a reato di specie diversa, ma anche nella stessa specie di reato. Un omicidio, p. e., può essere consumato per odio, per vendetta, per brutale malvagità, come per giusto dolore e che so io. Non regge, finalmente, quello che vuol riporla nella *specie dei reati*, perchè è impossibile misurare alla stessa stregua le condizioni subbiettive ed obbiettive in cui operano i diversi delinquenti anche nella stessa categoria di reati, variando esse con il *sesso*, l' *età*, lo *stato civile*, la *posizione sociale*, il *grado di istruzione*, la *religione*, l' *abitazione—città* o *campagna*—come altresì con l' *ambiente fisico* e *morale* che preme su di loro. Evidente è pertanto, che, fra tutti i sistemi, è quello della *individuazione* che meritar debbe la preferenza.

In quarto luogo essendo indiscutibile il principio: che colui che vuole il fine deve volere anche i mezzi, così è chiaro, che per attuare un ottimo regime penitenziario occorrono eziandio ben istruiti funzionarï. Ora il miglior modo per ottenere questi funzionarï debitamente istrutti è quello di prepararli mediante il magistero di apposite *scuole normali*, non bastando certamente all' uopo la sola *pratica*. In questo senso l' Italia ha prevenuto gli

altri paesi fondando in Roma delle ***scuole normali preparatorie;*** sistema che ha ricevuto l' approvazione degli uomini più competenti in materia. Per verità, è solamente così che si può avere un sistema razionale ed eguale, il quale, massime nei grandi Stati, non può non essere produttivo di benefici effetti.

Però la sola scuola non basta.—Bisogna eziandio, per allettare i migliori, che lo Stato paghi bene e convenientemente gli impiegati degli stabilimenti penitenziarî, senza di che non si farebbe che un buco nell' acqua, come suol dirsi.

Intendasi una volta, dice al proposito il nostro sommo Carrara, questo magico segreto, il disconoscimento del quale va ad essere la rovina d' Italia. Esigete dagli impiegati la massima probità, la massima fedeltà ed il massimo lavoro e capacità possibile. Ma toglieteli dalle insidie della fame. Altrimenti la probità vacilla, la fedeltà svanisce, il lavoro diviene svogliato, e la capacità non serve ad altro che a meglio ingannare i padroni (1).

Finalmente, perchè possa dirsi di essere in possesso di un ben ordinato e complesso congegno, che assicuri alla società la repressione del delitto e la correzione del delinquente, reputiamo indispensabile istituire un *Consiglio di vigilanza per l' esecuzione delle pene*, al quale, di conseguenza, sarebbe d' affidare l' alta direzione degli Stabilimenti penitenziarî. A nulla serve, invero, che la

---

(1) *Foglio di lavoro per la Commissione sulla riforma carceraria*, Opuscoli di Diritto Criminale, vol. IV, pag. 355.

pena sia con giustizia decretata, se poi nella esecuzione di essa non si procede con lo stesso e medesimo criterio. Evidente è pertanto, che rendesi assolutamente necessaria una funzione di controllo, e che questa, per la importanza appunto della missione da compiere, non può essere esercitata che da un' alta e speciale Magistratura, qual' è quella che noi proponghiamo sotto il titolo di *Consiglio di vigilanza per l' esecuzione delle pene*, ed a simiglianza di quell' *Ufficio federale* che la *Dieta Imperiale* in Germania, con sua deliberazione del 4 marzo 1876, proponeva al Gran Cancelliere di attuare.

VI.

Così, o Signori, io son giunto al termine di questo mio discorso; nel quale, più che attendere a cose nuove, mirai solo ad esporre nei brevi limiti di tempo concessimi lo stato attuale della quistione sulla riforma penitenziar'a e i diversi modi nei quali si è cercato di risolverla. Non mi resta quindi ora che ringraziarvi vivamente della benevola attenzione prestata al disadorno mio dire.

Non voglio però lasciare la parola senza esprimere un voto ardentissimo e fare una dichiarazione.

Il voto che esprimo dal profondo del cuore, e con tutte le forze dell' anima mia, riferiscesi alla pronta sanzione del nuovo Codice penale con l' attuazione di un beninteso regime penitenziario. Che questo voto sarà presto esaudito mi affida la presenza nei Consigli della Corona di FRANCESCO CRISPI e GIUSEPPE ZANARDELLI;

due uomini che all'altissimo intelletto accoppiano una operosità indefessa ed instancabile. Me ne affida anche l'augusta parola del Re annunziata inaugurando testè la seconda sessione della XVI Legislatura del Parlamento Nazionale (1).

La dichiarazione che mi preme di fare è poi, che, nell'adempimento dei miei doveri, non mancherò di ispirarmi a quelle tradizioni tenute qui vive per circa mezzo secolo da quel modesto gigante nella *Scienza dei delitti e delle pene*, che fu il Comm. GIUSEPPE CATALANO, al quale ho avuto l'alto onore di succedere nell'insegnamento.

---

(1) « Atteso da lunghi anni è il Codice penale, il quale dovrà cancellare nel campo del diritto alcune disparità, tanto più odiose ove si consideri che esso ha per mira la pace pubblica e la libertà dei cittadini (Bene). Ispirato alle gloriose tradizioni della scuola Italiana, la quale precorse tutte le altre d'Europa, il Codice che a Voi sarà presentato, non potrebbe raggiungere i suoi fini, se non fosse accompagnato da una riforma radicale nelle discipline carcerarie... » Discorso della Corona pronunziato il 16 novembre 1887. — Ved. *Gazzetta Ufficiale*, an. 1887, num. 269.—Il relativo Progetto è stato, infatti, presentato alla Camera dei Deputati nel 22 novembre 1887, come sopra è stato detto.

2. *La Statistica ed il Diritto*—Prelezione—Catania, Tip. Galatola, 1880, L. 1, 25.

V.

Di Diritto e Procedura penale.

1. *Intorno al Conato a delinquere nello stàto attuale della scienza e del diritto positivo.* — Catania, Stab. Tip. Caronda, 1870 — (*Esaurito*).

2. *Sul riassunto dei dibattimenti nella Corte di Assise.*—(Nell'*Archivio Giuridico*, vol. V, pag. 462).

3. *Progetto di riforma sull' istituzione del Giurì in Italia.*—Catania, Tip. Bellini, 1872, L. 1, 50.

4. *Sul potere discrezionale del Presidente alle Corti d' Assise* — Lettera al Prof. F. Carrara — (Nella *Gazzetta dei Tribunali* di Napoli, anno XXIV, n. 2457).

5. *L' art. 78 dell' Ordinamento giudiziario nel Progetto di modificazioni al medesimo.*—(*Ibidem*, anno XXV, n. 2497).

6. *Le contravvenzioni alla legge sulle opere pubbliche non sono perseguibili*, quoad causam, *senza l' istanza della parte. — La sentenza che interloquisce su tali reati non è suscettiva di appello.* (*Ibidem*, anno XXV, n. 2584).

7. *La carcerazione preventiva e il computo della stessa nelle condanne alla pena degli arresti.*—Catania, Tip. Pastore, 1874, L. 0,75.

8. *Osservazioni al Progetto di riforma sui Mandati di comparizione e di cattura e sulla libertà provvisoria.*—(Nella *Gazzetta dei Tribunali* di Napoli, anno XXVI, n. 2652).

9. *La parte civile che rinunzia al suo ricorso in cassazione deve condannarsi oltre le spese all' indennità di cui è parola all' art. 679 del Cod. di Proc. pen.*—(Nella *Giurisprudenza* di Catania, anno IV, disp. IV.

10. *Il delitto e il matrimonio ecclesiastico.* — Lettera al Prof. F. Carrara—Catania, Tip. Pastore, 1874, L. 0, 50.

11. *Un pensiero sulla pena di morte.*—(Nella *Gazzetta dei Tribunali* di Napoli, anno XXVI, n. 2684).

12. *Una parola sulla proposta* Spina *in ordine all' art. 509 del Codice di Proc. pen.* — (Nella *Giurisprudenza* di Catania, anno V, disp. I).

13. *Sulla irretrattabilità della sentenza di rinvio alle Assise e del-*

l' atto di accusa nei giudizi contumaciali per crimine.—(Nella *Gazzetta dei Tribunali* di Napoli, anno XXVII, n. 2722).

14. *Saggio di confronti tra alcune disposizioni regolanti i giudizii penali militari e i giudizii penali comuni.* — Catania, Tip. Bellini, 1874, L. 1, 00.

15. *Dell' appellazione in materia penale in Italia—voti e proposte.*—(Nella *Rivista Penale*, anno I, vol. II, fasc. V. e VI).

16. *Del Suicidio e del concorso in esso riguardo al diritto di punire ed all' ultimo progetto del Codice penale Italiano.*—Catania, Tip. Bellini, 1876, L. 1, 70.

17. *Osservazioni critiche sul Progetto del Codice penale del Regno d' Italia , emendato dalla Commissione instituita nel 1876 dal Guardasigilli Mancini.*—(Nella *Giurisprudenza* di Catania, anno VI, disp. XI e XII).

18. *Ancora di un caso nuovo in Giurisprudenza.*—(Nella *Rivista Penale*, anno V, vol. IX, fasc. V.

19. *Sull' intima convinzione.* — (Nella *Gazzetta dei Tribunali* di Napoli, anno XXIX, n. 3005).

20. *La questione della pena di morte 63 anni avanti Cristo.* — (Nella *Rivista Penale*, anno VI, vol XII, fasc. V e VI).

21. *Contribuzione alla dottrina sull' accertamento del materiale del delitto.*—Catania, Tip. Galatola, 1882, L. 1.

22. *Il Codice di Procedura penale Italiano e la scienza criminale.*—Prolusione—Catania, Tip. Galatola, 1882, L. 1, 50.

23. *Il Codice penale militare marittimo commentato con i principii della scienza e con la giurisprudenza del Tribunale Supremo.*—Catania, 1877-82, 2 vol. in 8° L. 6.

24. *Sul moderno materialismo in Diritto penale.*—Appunti critici—Catania, C. Battiato editore, 1883, L. 1, 50.

25. *La pena perpetua.*—Catania. Tip. Galati, 1884.

26. *Della competenza per connessione di causa.* — Firenze 1884, (estratto dalla *Rivista Penale*).

27. *Del furto.*—2 vol. in 8°, Catania, 1885-86 L. 7.

28. *Ancora della recidiva nei furti campestri.* — Catania 1886, L. 0, 50.

29. *Esposizione sistematica del Diritto penale Italiano.*—Propedeutica, Catania 1886, L. 5.

30. *Stupro fraudolento* ecc.—Catania 1887, (estratto dall' *Antologia giuridica*).